

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni (SI)

Verbale n..9/2023 del 13.02.2023

Parere dell'organo di revisione

Ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000

Oggetto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.2023/2: "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - Approvazione modifiche"

La sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corsini in qualità di Revisore Unico del Comune di Monteriggioni,

Premesso che:

- Ai sensi di quanto disposto dall'art.239 comma 1, lettera b) n.7 del D.Lgs 267/2000, l'Organo di Revisione esprime un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- La legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) all'articolo 1 commi da 816 a 836, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone" (c.d. canone unico) il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

- Per quanto attiene al Comune di Monteriggioni, il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

Visto

- quanto disposto dall'art.1, comma 821, L.160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, laddove prevede che "il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o provinciale ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997";

- che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 11.03.2021 di approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Considerata

- la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento riguardanti le procedure di assegnazione degli spazi ed aree pubbliche in Piazza Alighieri, così come evidenziato dall'elaborato del Responsabile della Polizia Municipale e Lavori Pubblici allegato che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Accertato

- la necessità di aggiungere al suddetto Regolamento all'articolo 37 "Esenzioni" il seguente punto:

"r- le occupazioni di suolo pubblico per interventi di interesse pubblico, previa comunicazione all'Ente, in relazione ai quali viene espressamente prevista l'esenzione dal Canone mediante apposito atto convenzionale o Patto di collaborazione sottoscritti dal Comune e dal titolare dell'intervento;"

nonché di aggiungere un nuovo articolo 32-bis "Criteri per la determinazione della superficie adibita a suolo pubblico per le attività di somministrazione ubicate al Castello di Monteriggioni – Piazza Dante Alighieri":

"1. Per gli esercenti di attività di somministrazione ubicate al Castello di Monteriggioni che hanno il proprio esercizio fronte Piazza Dante Alighieri, lo spazio occupabile è nella percentuale massima del 20% della superficie totale della piazza, ovvero 300 mq.

2.Le attività di somministrazione (es. Bar, Ristoranti, Attività di degustazione...) ubicate al piano terra della piazza, potranno richiedere una superficie massima di occupazione di suolo pubblico pari a 40 mq laddove

concedibile in conformità con le vigenti norme del Codice della Strada, sulla base delle indicazioni riportate nell'elaborato tecnico allegato al presente Regolamento.

3. Per le sole attività di somministrazione già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non siano situate al piano terra di Piazza Dante Alighieri, potrà essere concessa una superficie massima pari al 22,5% di quanto spettante agli altri esercenti, ovvero 9 mq.

4. Le eventuali ulteriori richieste di occupazione nella Piazza Dante Alighieri dovranno essere concesse sulla base di indicazioni tecniche elaborate dall'Ufficio Lavori Pubblici.

5. Dalla concessione del suolo pubblico deve rimanere esclusa la fascia perimetrale lastricata con pietra da torre attorno al pozzo per una profondità minima di 3,30 m nonché quella che esiste sui lati est e sud della Piazza per una profondità minima di 90 cm da lasciarsi al traffico pedonale. L'occupazione di tale fascia di rispetto deve essere evitata anche con arredi temporanei quali tavoli di servizio, sedie, bacheche o simili.

6. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in caso di presentazione di nuova richiesta di occupazione permanente di suolo pubblico, ricadendo l'area di cui trattasi in area di interesse culturale dovrà essere acquisita dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo la competente Autorizzazione ai sensi dell'art. 106 dello stesso D.Lgs. 42/2004.

7. Per le occupazioni di suolo pubblico consistenti in installazioni costituite da elementi facilmente amovibili e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo non è dovuta l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dello stesso decreto in applicazione di quanto disposto dall'allegato A punti 16 e 17 del DPR 31/2017.

8. L'Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico può essere concessa tenendo conto che i tavoli, le sedie gli ombrelloni ed ogni altra struttura non devono riportare alcuna scritta né pubblicitaria né di altro genere."

Tenuto conto dei pareri resi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

Tutto ciò premesso

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.2023/2: "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - Approvazione modifiche".

Lì 13.02.2023

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Cinzia Corsini